

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I.

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 71b cpv. 1 lett. a–c

¹ Conformemente alle istruzioni dell'UFM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

- a. ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS;
- b. ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile;
- c. alle persone di cui all'articolo 71a capoverso 1.

Art. 71d cpv. 1 e 3–5

¹ Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile.

³ Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

⁴ Il cittadino di cui al capoverso 3 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'articolo 4 allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999¹ tra la Confederazione

RS

¹ RS 142.201

¹ RS 0.142.112.681

2012–.....

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o dell'articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione del 4 gennaio 1960² istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), riceve, in caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto di rimanere» anziché la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

⁵ Il cittadino di cui al capoverso 1 titolare di una carta non biometrica rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1030/2002³ può conservarla fino alla scadenza della sua durata di validità.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il xx novembre 2013.

... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RS **0.632.31**

³ R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, nella versione conforme alla GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

Allegato
(n. II)

Modifica del diritto vigente

1.

L'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sugli emolumenti LStr è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4–10

⁴ Per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e per i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, l'emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettere a, b, c o e, nonché per il rilascio e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo.

⁵ La competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare ai cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile e che presentano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a).

⁶ Per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, non coniugati e minori di 18 anni, l'emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per il rilascio e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L'emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 12.50 franchi al massimo.

⁷ Per i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell'articolo 4 allegato I ALC o dell'articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l'emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 65 franchi al massimo.

⁸ Per i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS non coniugati e minori di 18 anni, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell'articolo 4 allegato I ALC o dell'articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l'emolumento per la procedura di cui capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio

⁴ RS 142.209

e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 30 franchi al massimo.

⁹ Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 6-8.

¹⁰ Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.

